

DIRETTIVA 92/113/CEE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/99/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato l'impiego del conservante « Acido metilpropionico »; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo nuovo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'apporto di iodio nell'alimentazione degli animali al fine di prevenire qualsiasi effetto indesiderato su talune specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. Nella parte G « Agenti conservanti » è aggiunta la voce seguente :

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni
					Tenore minimo	Tenore massimo	
E 285	Acido metilpropionico	$C_3H_6O_2$	Ruminanti, a partire dall'inizio della rumminazione	—	1 000	4 000	—

2. Nella parte I « Oligoelementi » il testo della voce E 2 « Iodio-I » è sostituito dal testo seguente :

Numero CEE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni
E 2	Iodio-I	Iodato di calcio, esaidrato Iodato di calcio, anidro Ioduro di sodio Ioduro di potassio	$Ca(IO_3)_2 \cdot 6H_2O$ $Ca(IO_3)_2$ NaI KI	Equidi : 4 (in totale) Altre specie o categorie di animali : 40 (in tutto)	— — — —